

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1846-A}

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE NAPOLITANO FRANCESCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

nella seduta dell'11 novembre 1964

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120,
recante norme per l'espletamento dei servizi doganali

Presentata alla Presidenza il 30 novembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — La carenza dei servizi doganali, sempre più accentuatasi negli ultimi anni soprattutto per l'inadeguatezza degli organici del personale delle dogane all'accresciuto aumento del volume dei traffici ha già da tempo indotto l'Amministrazione ad utilizzare in determinati settori dell'attività amministrativa, propria degli organi doganali, militari della guardia di finanza.

Tuttavia, per i limiti imposti dalla vigente normativa, l'impiego di detti militari, pur appalesandosi di grande utilità, è stato finora mantenuto necessariamente nell'ambito di servizi ausiliari o meramente esecutivi. Sicché, se esso in periodi di normalità può giovare in qualche modo alla risoluzione di problemi funzionali, non è da ritenersi idoneo ad assicurare la continuità dei servizi doganali in casi di urgenti o particolari necessità e, soprattutto, nell'eventualità di un arresto,

temporaneo o anche soltanto parziale, dell'attività del personale civile degli uffici doganali ovvero dell'insufficienza di questa.

Di qui l'esigenza di perfezionare il decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120, col quale demandando al Ministro per le finanze la facoltà di utilizzare, negli ipotizzati casi di emergenza, i militari del Corpo della guardia di finanza, cioè gli ufficiali, i sottufficiali e i finanziari, nello svolgimento di determinate operazioni doganali, possa consentirsi all'Amministrazione di adottare i rimedi più idonei a scongiurare i danni incommensurabili che potrebbero essere inferti all'economia del Paese in tali evenienze.

E non v'è dubbio che i militari in questione sapranno degnamente rispondere a questa aspettativa, superando, con l'abnegazione che li distingue, le difficoltà, certamente non lievi, che presenta l'applicazione delle svariate

e complesse norme istituzionali e procedurali disciplinanti l'attività doganale.

Peraltro, tenuto conto specialmente di tali difficoltà, il Ministro avrà modo, in base allo strumento legislativo in esame, di utilizzare i militari del Corpo per quelle operazioni doganali che oltre ad apparire indilazionabili in relazione alle esigenze primarie dell'economia nazionale, possano agevolmente effettuarsi con l'ausilio di cognizioni che i militari abbiano già acquisito nel loro addestramento e che certamente acquisiranno in maggior misura in avvenire, per la consapevolezza dell'impegno richiesto dalle attribuzioni che potranno essere loro demandate.

Inoltre, poiché col decreto-legge viene fra l'altro conferita al Ministro la facoltà di variare le modalità relative al compimento di talune operazioni doganali, può convenirsi con l'iniziativa adottata dal Governo, dal momento che essa contiene i presupposti per rendere possibile l'intervento dei militari del Corpo anche in quelle operazioni che, se dovessero essere eseguite secondo le complesse procedure cui sono normalmente assoggettate, potrebbero costituire ugualmente, nei cennati casi di emergenza, sicuro intralcio al traffico commerciale con l'estero.

Col decreto-legge si è però avuto cura di evitare il deferimento ai militari della guardia di finanza di attribuzioni di carattere contabile, posto che siffatte attribuzioni, oltre ad intralciare l'attività essenziale degli eccezionali servizi, richiederebbero la modifica di molteplici disposizioni attinenti alla disciplina della contabilità generale dello Stato. Perciò, è stato opportunamente previsto che il pagamento dei diritti doganali dovuti per ciascuna operazione compiuta dai militari della guardia di finanza sia effettuato unicamente mediante quietanza emessa dalle sezioni provinciali di tesoreria.

Infine, dato che con l'attività doganale è strettamente connessa quella dei laboratori chimici delle dogane, cui, secondo la vigente legislazione, è attribuita in via esclusiva la competenza di esami analitici delle merci che formano oggetto dei traffici con l'estero, il decreto-legge in esame ha dovuto necessariamente deferire, per le già considerate evenienze, questi speciali compiti ad istituti statali che abbiano comunque sicura competenza in materia chimica.

Relatore, NAPOLITANO FRANCESCO

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

—
ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120, recante norme per l'espletamento dei servizi doganali.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

—
ARTICOLO UNICO.

Identico.